REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE, DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Approvato dal C.d.A. nella seduta n° 17 del 05.10.2026 con delibera n. 109

ART. 1

Il Direttore del Conservatorio indice le elezioni dei sei docenti nel Consiglio Accademico.
L'avviso è pubblicato sul sito del Conservatorio ed indica:

a) La data, il luogo e l'ora delle votazioni;
b) Il termine di presentazione delle candidature;
c) I requisiti dell'elettorato attivo e passivo.

Le elezioni sono indette almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato dell'organo. Esse possono svolgersi in modalità on-line affidandosi ad una piattaforma certificata o in presenza.

ART. 2
COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione elettorale è costituita da tre membri, nominati dal Direttore, ed è così composta:

- n. 3 componenti scelti tra i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione, previa acquisizione di candidature mediante comunicazione a tutti i docenti; in caso di candidature superiori a tre, si valuta l'anzianità di servizio presso l'Istituzione.

La Commissione elettorale:

- nomina al proprio interno il Presidente della commissione;
- delibera sull'ammissibilità delle candidature;
- stila l'elenco dell'elettorato attivo e passivo;
- sovrintende alla regolarità delle elezioni;
- gestisce le operazioni di scrutinio e ne redige il relativo verbale;
- proclama gli eletti.

ART.3
SEGGIO ELETTORALE

Il Seggio elettorale viene nominato dal Direttore ed è composto dai membri della commissione elettorale integrati da n.2 componenti scelti tra il personale amministrativo in servizio nell'Istituzione con la qualifica di assistente.

Il Seggio elettorale predispone tutto il materiale necessario per le operazioni di voto ivi compresi l'elenco dei votanti e le schede, secondo le istruzioni fornite dal Presidente della Commissione.

Per la validità delle operazioni è richiesta la presenza di almeno tre componenti.

ART.4
ELETTORATO ATTIVO

L'elettorato attivo è attribuito ai docenti in servizio a tempo indeterminato o determinato sino al termine dell'Anno Accademico.

ART.5
ELETTORATO PASSIVO

L'elettorato passivo è attribuito ai docenti in servizio a tempo indeterminato presso questo Conservatorio che abbiano maturato, alla data di presentazione delle candidature, un'esperienza professionale di almeno tre anni di servizio presso una Istituzione A.F.A.M.
Sono esclusi dalla candidatura coloro che:
- abbiano ricevuto provvedimenti disciplinari (superiori alla censura) per i quali non siano stati riabilitati;
- abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni o che siano stati puniti con pena superiore ai cinque anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
- siano stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo sessennio.

ART.6
CANDIDATURE

Le candidature devono essere indirizzate dall'interessato alla commissione elettorale; in allegato alla candidatura deve essere presentata un'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di eleggibilità.
Le candidature possono essere accompagnate da una breve motivazione scritta e/o nota biografica-professionale.
-Le candidature devono pervenire, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla indizione (escluso il giorno di pubblicazione), tramite email al seguente indirizzo: protocollo@madernalettimi.it, oppure mediante consegna a mano presso l'Ufficio Economato del Conservatorio (sede di Cesena o sede di Rimini).

La Commissione elettorale verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.
Il candidato non può essere componente della commissione elettorale.
Le candidature e gli elenchi degli elettori sono pubblicati sul sito del Conservatorio almeno cinque giorni prima delle votazioni.

ART.7
VOTAZIONI

Le votazioni si svolgono entro trenta giorni dalla indizione delle elezioni.
Le votazioni sono valide se vi prendono parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto per l'elezione, non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni.
I candidati sono eletti in base ai voti validamente espressi. Le schede bianche e le schede nulle non sono voti validamente espressi.

ART.8
INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE

Per le elezioni in presenza, il Seggio elettorale si insedia nella sede legale del Conservatorio prima dell'inizio delle votazioni e procede alle operazioni preliminari che comprendono:
- Il controllo dei locali e delle urne;
- La predisposizione di un sufficiente numero di schede recanti il timbro del Conservatorio e la firma (sigla) del Presidente della Commissione elettorale.

Il Seggio elettorale, inoltre, cura nei modi ritenuti opportuni la custodia dei locali, delle urne, delle schede e di tutto il materiale elettorale dandone atto nel verbale.

ART.9
OPERAZIONI DI VOTO

Per le elezioni in presenza, l'elettore, per essere ammesso al voto, deve essere identificato mediante documento di riconoscimento o per conoscenza personale attestata da un componente del Seggio e deve apporre la firma a fianco al proprio cognome nell'apposito elenco degli elettori.
Il voto è individuale e segreto. Il voto è espresso crociando il nome e il cognome dei candidati prescelti riportati in ordine alfabetico sulla scheda. Nel caso di omonimia tra candidati è indicata anche la data di nascita.
L'elettore può esprimere fino a tre preferenze.
Sono nulle le schede che recano un numero maggiore di preferenze rispetto a quelle indicate al precedente comma, quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore, nonché quelle

su cui è stato apposto un segno di riconoscimento, ovvero quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.

ART.10
ELEZIONI DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Vengono eletti i sei candidati che ottengono maggiori voti. A parità di voti tra i candidati, sono eletti i candidati con maggiore anzianità di servizio di ruolo* e, in caso di ulteriore parità, i più anziani d'età.

ART.11
SCRUTINIO

Subito dopo la chiusura delle votazioni, la Commissione elettorale verifica che sia stato raggiunto il quorum. Si procede quindi allo scrutinio delle schede.
Al termine di ogni scrutinio il presidente della Commissione elettorale, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.
Di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nel verbale sottoscritto dai componenti del Seggio.
Tutto il materiale elettorale, ivi compreso il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e non utilizzate, viene consegnato alla Commissione elettorale.
I risultati elettorali sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito del Conservatorio entro il giorno successivo a quello della votazione.

ART.12
RICORSI

Entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito dei risultati elettorali può essere proposto ricorso alla Commissione elettorale che decide in merito al ricorso entro i successivi cinque giorni. La decisione è pubblicata sul sito del Conservatorio.

ART.13
NOMINA DEGLI ELETTI

Il Direttore con proprio decreto nomina i docenti eletti nel Consiglio Accademico.

I docenti eletti nell'organo rimangono in carica per un triennio e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

**Ai fini del presente regolamento, per anzianità di ruolo si intende la maggiore anzianità nella posizione giuridica di docente a tempo indeterminato nelle Istituzioni A.F.A.M., calcolata a decorrere dalla data di decorrenza giuridica della prima nomina in ruolo.*

Cesena, 05.10.2026

IL DIRETTORE
Prof. Gabriele Giampaoletti